

COMUNE DI ANNICCO
(PROVINCIA DI CREMONA)

- L'anno duemilaventitre , il giorno ventuno del mese di aprile, nella residenza comunale, , tra i sigg.:
- il Sig. Visigalli Domenico nato a Pizzighettone il 10/08/1962 domiciliato per la carica in Annicco, presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, giusto decreto sindacale prot. n. 2271 del 26/05/2022 che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lett. c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 - il Sig Bertoli Giuseppe, nato a Offlaga (BS) il 9/04/1958, C.F. BRTGPP58D09G006W che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore, della ELETTRICA 2000 di Bertoli Per.Ind. Giuseppe e C. snc. con sede in Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Bergamo n. 1M, codice fiscale e P.IVA 01766430191, iscritta alla CCIAA di Cremona con il n. 1199715;

PREMESSO CHE

- con determina n. 11 del 24/01/2023, è stata affidata alla ditta ELETTRICA 2000 di Bertoli Per.Ind. Giuseppe e C. snc. l'esecuzione del Lotto 3 impianti elettrici dei lavori di costruzione NUOVA MENSA SCOLASTICA per un importo pari ad euro **47.008,00**, comprensivo di euro 1.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;
- che il RUP e il rappresentante legale dell'operatore economico dichiarano sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Verifiche in materia di antimafia

Premesso inoltre che è stata acquisita in data 13/01/2023 la documentazione antimafia di insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

CIO' PREMESSO,
FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto del contratto

1. Il Comune di ANNICCO (CR), di seguito denominato per brevità "Ente", e/o "stazione appaltante" a mezzo del costituito suo Responsabile, affida alla ditta **ELETTRICA 2000 di Bertoli Per.Ind. Giuseppe e C. snc.**, l'esecuzione del **Lotto 2 - Impianti meccanici** dei lavori di costruzione **NUOVA MENSA SCOLASTICA**, che tramite il proprio legale rappresentante accetta, con l'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

2. L'appalto viene altresì affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti anche dall'offerta e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto **non vengano materialmente allegati**:

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 .
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora vigente;
- il Capitolato generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. del 19/04/2000 n. 145 e s.m.i., nella parte ancora vigente;
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i piani di sicurezza previsti nel suddetto D.Lgs. 81/2008;
- il progetto esecutivo approvato con delibera n. 79 del 6/12/2022 con i relativi allegati;
- il crono programma;

3. Nel caso di contrasto tra gli elaborati amministrativi e progettuali tra cui, in merito ai primi, il presente contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che vengano poste con ordine di servizio, in rapporto ai fini per i quali il lavoro è stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva. Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Art. 2 - Corrispettivo del contratto

1. L'**importo contrattuale** dell'appalto, ammonta ad € **47.008,00** (*euro quarantasettemilaotto,00*) comprensivo dell'importo di € 1.000,00 (*euro mille,00*) per oneri per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso d'asta, e **oltre IVA al 10%**, salva diversa liquidazione finale. L'importo è da intendersi a corpo.

Revisione dei prezzi

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art.1664, comma 1, del Codice Civile.

Art. 3 - Variazioni al progetto e al corrispettivo dell'appalto

1. La Stazione appaltante potrà, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedere e ordinare modifiche o varianti in corso d'opera nell'interesse pubblico, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. In tale ipotesi, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di un nuovo importo redatto sulla scorta dei prezzi risultanti dall'offerta prodotto dall'operatore economico.

Il corrispettivo derivante dall'esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti indicati nelle varianti di cui al presente articolo sarà gestito, e pertanto contabilizzato e liquidato, con le medesime modalità previste per i lavori originari/principali.

2. Ai sensi dell'art.106, c.2 del D.Lgs n.50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% .

3. Non rientrano nelle categoria delle varianti, le modifiche, i dettagli costruttivi disposti dalla Direzione Lavori in fase esecutiva. Tuttavia ciò sarà vero solo al verificarsi della condizioni che le modifiche vengano impartite, anche con elaborati grafici di supporto, con anticipo adeguato in rapporto al cronoprogramma ed alla natura del lavoro da eseguire. Non trattandosi, in questo caso, di varianti, le stesse non potranno mai costituire oggetto di eccezioni o di riserve

4. L'appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze nella gestione del cantiere.

Art. 4 - Pagamento del corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo per l'esecuzione dell'intervento di costruzione **NUOVA MENSA SCOLASTICA - Lotto 2 impianti meccanici**, verrà liquidato come segue:

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 . Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Contestualmente al SAL lavori, verrà corrisposto lo stato avanzamento dei costi specifici sicurezza, contabilizzato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

3. La disciplina in merito alla sospensione forzata dei lavori è descritta nel capitolato di gara.

Prima del pagamento della somma dovuta, l'appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con i versamenti contributivi attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**).

Art. 5 - Regolarità contributiva

1. L'appaltatore ha dimostrato di essere in regola con i versamenti contributivi, mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**) valido fino al 20/06/2023.

Art. 6 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, in coordinamento con i lavori di cui al lotto 1 opere edili e lotto 2 impianti meccanici.

2. Per le penali trova applicazione quanto previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

3. La **penale** pari allo **0,10%** dell'importo contrattuale per ciascun giorno di ritardo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. In genere l'Appaltatore può svolgere i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale stabilito per l'ultimazione dei lavori, comunque sempre in coordinamento con i lavori di cui al lotto 1 opere edili e lotto 3 impianti elettrici.

2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro i termini previsti nel "Cronoprogramma delle lavorazioni" facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente nell'interesse dell'Ente.

Art. 8 - Certificato di regolare esecuzione – Presa in consegna anticipata dell'opera

1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del collaudo, sarà emesso **entro tre mesi** dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi in cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti.

2. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e l'accettazione dei medesimi avviene con approvazione del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante, che ha carattere **provvisorio**.

3. Il predetto certificato assume carattere **definitivo decorsi due anni** dalla sua emissione;

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 9. - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

3. L'Appaltatore si obbliga a fornire tutte le dichiarazioni di conformità (ed i relativi allegati confirmatori) in osservanza delle specifiche norme sui Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) se proposti, e sul rispetto dell'ambiente (D.N.S.H.), così come previsto dalle clausole del finanziamento P.N.R.R., alle quali l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente pena la perdita del finanziamento stesso;

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

5. L'Appaltatore si obbliga:

- in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e assicurare una quota pari al 10% occupazione femminile calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*)
- se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una **Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3);

- *se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici)*: entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a produrre la **certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione** sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis).
- a predisporre un cartello di cantiere riportante la seguente dicitura: FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RESISTENZA A RESILIENZA – MISSIONE 4: istruzione e ricerca – COMPONENTE 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione – INVESTIMENTO 1.2: piano di estensione del tempo pieno e mense, e il logo dell'Unione Europea.
- L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. A tale scopo la Stazione Appaltante potrà avvalersi, per la verifica di specifici aspetti gestionali, della consulenza di esperti, che saranno di volta in volta indicati all'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle eventuali imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

9. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. L'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

10. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.

11. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

12. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia agli artt. 6, 7 e 61 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale per l'edilizia siglato il 3.03.2022 gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. L'appaltatore si impegna ad ottemperare agli obblighi *in materia di lavoro delle persone con disabilità* ai sensi della legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80 co. 5, lett. i) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Art. 47 comma 4 e Allegato 1 DPCM 7/12/2021);

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Salvo ulteriori procedure espressamente dettagliate dalla legge, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, in tutti i casi previsti dal Codice dei contratti, con messa in mora, salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 4, di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti al verificarsi di una o più delle ipotesi del medesimo art. 108, nonché in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto nel presente contratto.

In particolare, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione nei seguenti casi:

- frode accertata dal direttore dei lavori nell'esecuzione delle opere;
- mancato rispetto del crono-programma dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- mancato inizio effettivo dei lavori (*non è considerato come inizio dei lavori il semplice approntamento del cantiere*), trascorsi quindici giorni dal verbale di consegna;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo per oltre 7 giorni;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto;
- accertamento di subappalto abusivo o associazione in partecipazione;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- in tutti gli altri casi previsti dal bando/disciplinare di gara/capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3, le relative violazioni devono essere contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune di ANNICCO, nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un'ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l'avvenuto risoluzione, fermo restando il pagamento delle penali. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data del recesso, al netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.

2. Il presente contratto **non è cedibile e non è pignorabile** neppure parzialmente. In tali casi il contratto di cessione ed il pignoramento sono nulli di diritto.

Art. 12 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 13 - Garanzia definitiva

1. **A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto** o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria n. 113350957 rilasciata in data

26/01/2023 da Groupama Assicurazioni Agenzia di Crema dell'importo di € 6.957,18 (seimilanovecentocinquasette,18). La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 12. - Obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per la copertura di eventuali danni a persone o cose, con validità a decorrere alla data di consegna dei lavori. La copertura assicurativa cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Tale polizza dovrà inoltre prevedere i seguenti massimali: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso aumentato dell'Iva; partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00 ; responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
5. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018 ed alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
6. E' previsto un periodo di garanzia di manutenzione per la durata di due anni. Pertanto la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. I rischi non coperti dall'assicurazione, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo dell'Appaltatore.
8. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 - Subappalto

Nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

Art. 15 - Controversie

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Si specifica che non potranno essere deferite ad arbitri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto in oggetto e, pertanto, qualora dovessero insorgere controversie sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, fra la stazione appaltante e l'operatore economico, queste saranno di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

Art. 16 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalle stesse derivanti, l'Ente e l'operatore economico eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del presente contratto.

Art. 17 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore compreso le spese notarili o equipollenti per la stipulazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 18 - Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa. L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cremona, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Allo scopo l'appaltatore al fine di consentire l'effettivo pagamento della prestazione effettuata, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante apposita dichiarazione inerente il Conto Corrente bancario o postale dedicato ai sensi dell'art. 3 - c. 1 - della citata Legge n. 136/2010 nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo.
6. I pagamenti inerenti l'appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto corrente sopra indicato.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la **risoluzione** di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le **sanzioni** previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010.

Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001:

Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviando al capitolato speciale quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento è il Comune di ANNICCO nella persona del sindaco.

I convenuti sottoscrivono il presente contratto per accettazione nella forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso con spese inerenti e conseguenti a carico dell'appaltatore.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00002366 00007739 W0MDD01
 00015502 21/04/2023 10:34:58
 4578-00088 93295A86AD763D92
 IDENTIFICATIVO : 01201454363372

0 1 20 145436 337 2



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00002366 00007739 W0MDD01
 00015503 21/04/2023 10:35:04
 4578-00088 8027499E7FA446D3
 IDENTIFICATIVO : 01201454363361

0 1 20 145436 336 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00002366 00007739 W0MDD01
 00015504 21/04/2023 10:35:10
 4578-00088 CF94EE9A0DE970EC
 IDENTIFICATIVO : 01201454363350

0 1 20 145436 335 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00001419 0000F983 W1DSL001
 00014041 02/02/2023 08:46:52
 4578-00088 EA784836D83E5031
 IDENTIFICATIVO : 01211268117406

0 1 21 126811 740 6



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00001419 0000F983 W1DSL001
 00014042 02/02/2023 08:46:58
 4578-00088 505DE11FFA8E6805
 IDENTIFICATIVO : 01211268117394

0 1 21 126811 739 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00001419 0000F983 W1DSL001
 00014043 02/02/2023 08:47:05
 4578-00088 315DBD66592E1F26
 IDENTIFICATIVO : 01211268117383

0 1 21 126811 738 3



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00001419 0000F983 W1DSL001
 00014044 02/02/2023 08:47:11
 4578-00088 B803135A6F48E898
 IDENTIFICATIVO : 01211268117372

0 1 21 126811 737 2



Ministero dell'Economia e delle Finanze
genzia entrate
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00

00001419 0000F983 W1DSL001
 00014045 02/02/2023 08:47:17
 4578-00088 BC8A7EAE45A7F7F9
 IDENTIFICATIVO : 01211268117369

0 1 21 126811 736 9

